



L'articolo 13 D.Lgs. n.175/14 (Decreto Semplificazioni) ha sostituito l'art.38-bis d.P.R. n.633/72, innovando significativamente la disciplina riguardante l'esecuzione dei rimborsi Iva. Con la Circolare n.32/E del 30 dicembre 2014 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti ufficiali in merito alle nuove disposizioni.

Le modifiche introdotte, che hanno la finalità di semplificare e accelerare l'erogazione dei rimborsi Iva in conformità alle raccomandazioni espresse in materia dalla Commissione Europea, sono entrate in vigore lo scorso 13 dicembre 2014.

N.B.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le disposizioni di semplificazione introdotte dal nuovo art.38-bis si applicano anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo (13 dicembre 2014).

Le novità di maggior rilievo riguardano:

- l'innalzamento da 5.164,57 a 15.000 euro dell'ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, ad eccezione della presentazione della dichiarazione annuale (DR Iva) o istanza trimestrale (modello TR);
- la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un'istanza trimestrale munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte degli organi di revisione, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma;
- la previsione della obbligatorietà della garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 euro solo nelle ipotesi di specifiche situazioni di rischio.

Rimborsi di importo fino a 15.000 euro

L'Agenzia delle Entrate, con riferimento al calcolo della soglia dei 15.000 ha precisato che tale limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero periodo d'imposta (si richiama in tal senso la medesima interpretazione già fornita in relazione al vecchio limite dei 5.164,57 euro con la Risoluzione n.165/E/00).

Rimborsi di importo superiore a 15.000 euro (per i casi non ritenuti a rischio)

L'Agenzia delle Entrate, in relazione ai rimborsi eccedenti il limite dei 15.000 euro, ha precisato che:

- il contribuente che non intende apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) unitamente alla dichiarazione sostitutiva



può comunque decidere di presentare apposita garanzia;

- l'apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa sulla dichiarazione è unica e ha effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi, fermo restando che per i rimborsi è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva;
- l'apposizione del visto o la sottoscrizione alternativa è in ogni caso correlata all'utilizzo e non all'ammontare complessivo del credito stesso. Pertanto, la soglia di 15.000 euro deve essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi. Ad esempio, qualora l'importo del credito Iva in compensazione e quello richiesto a rimborso siano di 10.000 euro ciascuno, non è necessario apporre il visto sebbene la somma dei due crediti superi complessivamente la soglia dei 15.000 euro.

Con le nuove disposizioni, quindi, anche per la richiesta di rimborso del credito trimestrale emergente dal modello TR sarà necessario apporre su tale istanza il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) unitamente alla dichiarazione sostitutiva.

⇒ *La dichiarazione sostitutiva di notorietà (art.47 d.P.R. n.445/00)*

Come già detto, oltre ad apporre il visto di conformità (o sottoscrizione alternativa), il contribuente deve rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per attestare la sussistenza dei seguenti tre requisiti:

- a) requisito di solidità patrimoniale:** che il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- b) requisito di continuità aziendale:** che non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
- c) requisito di regolarità contributiva:** che sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il requisito di solidità patrimoniale non riguarda i soggetti in contabilità semplificata.

Ai fini del computo dell'anno precedente di cui alla lettera b) deve farsi riferimento alla data di richiesta del rimborso. In sostanza, per una richiesta di rimborso presentata il 15 marzo 2015, l'anno di riferimento è



quello compreso tra il 15 marzo 2014 e il 14 marzo 2015.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa nell'apposito riquadro presente nella dichiarazione Iva o nel modello Iva TR.

Viene infine chiarito che, qualora nella dichiarazione o nell'istanza sia presente una richiesta di rimborso, la dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento di identità dello stesso, sono ricevute e conservate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

Le situazioni di rischio con obbligo di garanzia

Il comma 4 del nuovo art.38-bis d.P.R. n.633/72 prevede che i rimborsi d'importo superiore a 15.000 euro siano necessariamente eseguiti previa presentazione della garanzia quando richiesti:

- a) da soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni: tale requisito non trova applicazione nei confronti delle imprese *start-up* innovative di cui all'art.25 D.L. n.179/12
- b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
 - al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
 - al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
 - all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
- c) da soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Si segnala, infine, che la nuova norma anticipa la decorrenza del termine di tre mesi per l'esecuzione dei rimborsi, data di presentazione della dichiarazione (il precedente testo faceva invece riferimento alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione). Ci si dovrebbe quindi attendere un'accelerazione del processo di erogazione dei rimborsi.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it